

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI
ROSIGNANO MARITTIMO OGGETTO DI CONTENZIOSO
TRIBUTARIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 102-109
LEGGE 30/12/2025 N.199**

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie indicate al successivo articolo 2, non riscosse, a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi e non esecutivi, notificati al contribuente, per i quali è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è pendente il giudizio tributario, in qualunque grado.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - Imposta municipale propria (IMU);
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 - Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante avvisi di accertamento esecutivi e non esecutivi, notificati al contribuente, per i quali è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è pendente il giudizio tributario, in qualunque grado. Non possono essere definiti i debiti oggetto di avvisi di accertamento esecutivi e non esecutivi, affidati per la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.
3. I debiti, di cui al comma precedente, possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione, così originariamente come liquidato nell'avviso di accertamento impugnato;
 - delle spese di notifica.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
 - sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
 - interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore, che intenda avvalersi della definizione agevolata, deve richiedere entro il 15 giugno 2026 all'Unità Organizzativa Gestione Entrate il prospetto dei carichi definibili.
2. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine del 30 giugno 2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, previa acquisizione dall'ufficio del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dalla competente unità organizzativa e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.
3. Il debitore, nella dichiarazione di cui al comma precedente deve, altresì, indicare lo stato nel quale si trova il giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare allo stesso con compensazione delle spese di lite.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi entro il 20 luglio 2026 da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Il Comune entro il termine del 10 luglio 2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
7. Nel caso in cui pendano i termini per l'impugnazione di una sentenza in tutto o in parte sfavorevole all'ente, questo è tenuto ad impugnare la pronuncia sfavorevole nei termini, provvedendo a rinunciare all'impugnazione, una volta perfezionata la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6.

8. Nel caso in cui sia già pendente giudizio di appello o Cassazione promosso dall'ente, questo rinuncia al giudizio una volta perfezionata la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza dell'unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 20 luglio 2026.
2. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria.
3. Il debitore, una volta effettuato il versamento, provvede a trasmettere copia della ricevuta all'ente.
4. Entro il 31 luglio 2026 l'ente provvede a presentare in giudizio la propria adesione alla compensazione delle spese di lite, contenuta nella rinuncia al ricorso presentata dal debitore e/o a rinunciare ai giudizi promossi, con compensazione delle spese di lite.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata, la definizione non produce effetti e l'ente potrà attivare le procedure di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.